

## **Statuto**

### **Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno**

#### **Art. 1 ) Denominazione**

E' costituita, ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 266 e della legge regionale 25 maggio 1994, n. 15 Regione Umbria, l'Associazione di volontariato denominata "LABORATORIO DI SCIENZE SPERIMENTALI- ONLUS-",.

#### **Art.2) Sede e durata**

L'Associazione "Laboratorio di Scienze Sperimentali" ha sede e ufficio in Foligno, via Isolabella. L'eventuale variazione di indirizzo nell'ambito del Comune di Foligno (PG) non dovrà intendersi come modifica del presente Statuto.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie e succursali.

Il termine della stessa è fissata al 31 dicembre 2030. Un suo eventuale scioglimento dovrà essere deliberato dall'Assemblea dei soci nelle forme previste dal presente Statuto

#### **Art.3) Oggetto e scopo**

L'Associazione è di carattere morale e culturale senza alcuna finalità di lucro e intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Ha per finalità la promozione e la diffusione della cultura scientifica e della cultura generale e, in particolare, ha per oggetto attività didattiche, di ricerca scientifica e tecnologica, di sperimentazione e sviluppo in proprio e per conto di enti, di privati e di terzi.

L'Associazione ha inoltre per scopo la promozione e progettazione di attività di formazione professionale. Promuove e realizza attività educative, formative e culturali a favore di soggetti disabili.

Nello svolgimento della sua attività l'Associazione sviluppa e potenzia lo scambio di documentazione e di informazione, attivando anche collegamenti con Università e altri soggetti pubblici e privati che svolgano attività di ricerca e sperimentazione.

L'Associazione, per l'attuazione delle finalità di cui al presente articolo, gestisce le attività del Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno e può avvalersi anche delle strutture e dei mezzi, in conformità a specifiche convenzioni, messi a disposizione dai soci.

L'Associazione può dare adesione ad Associazioni, Consorzi o Movimenti che, sia a livello provinciale, regionale e nazionale perseguano scopi affini od analoghi al proprio.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle principali sopra elencate, a eccezione di quelle consentite dalla legge sul volontariato e di quelle direttamente connesse e/o accessorie previste dal D.M. 25 maggio 1995.

L'Associazione può farsi promotrice di attività culturali in genere e di quante altre siano atte a favorire il perseguimento delle finalità associative.

#### **Art.4) Attività di volontariato e organizzazione**

L'attività dell'Associazione è svolta attraverso i volontari che operano in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo. Al volontario possono solo essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per le attività prestate entro limiti preventivamente fissati dall'Associazione stessa.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo con l'Associazione come pure con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti e avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

L'Associazione provvederà ad assicurare gli aderenti che prestano opera di volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi.

#### **Art.5) Soci**

Possono acquisire lo stato di socio le Istituzioni Scolastiche, le Università, i Centri di ricerca, le istituzioni pubbliche e private e le Associazioni.

Possono essere soci anche persone fisiche, senza limitazioni di cittadinanza e di residenza, che condividano e perseguano le finalità dell'Associazione stessa.

La qualifica di socio non è trasmissibile.

I soci non devono svolgere attività contrastanti o incompatibili con i fini dell'Associazione.

Per essere ammessi a far parte dell'Associazione gli aspiranti devono:

- essere di specchiata moralità;
- accettare incondizionatamente il presente Statuto e uniformarsi alle sue clausole nonché alle prescrizioni dell'eventuale regolamento emanato a cura del Consiglio

Direttivo e affisso nella sede sociale.

Chiunque desideri essere ammesso all'Associazione deve farne domanda al Consiglio Direttivo. Con questa si obbliga ad assumere incondizionatamente tutti i doveri e impegni di socio.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Le ammissioni sono di esclusiva competenza del Consiglio

Direttivo il quale, tenuto conto delle informazioni del caso, prende le opportune deliberazioni. Il diniego di iscrizione deve essere motivato e comunicato. Avverso tale diniego è possibile presentare ricorso all'Assemblea.

Il socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, rendendosi pertanto responsabile di infrazioni disciplinari o che comunque nocca con il suo comportamento al buon nome dell'Associazione, può essere sospeso dall'esercizio dei diritti di socio per una durata non superiore a sei mesi, fermi tutti i suoi obblighi sociali.

Nei casi di particolare gravità il Consiglio Direttivo può anche deliberare l'espulsione del socio. Contro le decisioni del Consiglio Direttivo, il socio ha facoltà di ricorrere all'Assemblea.

Sia in caso di recesso sia di esclusione, il socio non ha alcun diritto sulla quota di partecipazione né sui beni dell'Associazione ed è tenuto al pagamento delle quote maturate fino alla scadenza dell'anno in corso al momento del recesso o dell'esclusione, oltre che degli eventuali danni e spese in caso di sua responsabilità.

L'elenco dei soci deve sempre essere esposto nella sede sociale affinché tutti possano prenderne visione.

#### **Art.6) Categorie di soci**

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie di soci:

- *Soci fondatori*: coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo;
- *Soci ordinari*: tutti gli altri soggetti previsti all'art.5 capoversi 1 e 2 del presente Statuto; l'ammissione dei soci ordinari avviene su domanda degli interessati che verrà esaminata dal Consiglio Direttivo, il quale delibererà secondo le previsioni dell'art. 5 sull'accettazione della domanda medesima a maggioranza assoluta dei presenti;
- *Soci sostenitori*: coloro che aderiscono agli scopi dell'Associazione e intendono favorire il raggiungimento degli stessi, impegnandosi a versare un contributo, il cui importo minimo è annualmente determinato dal Consiglio Direttivo;
- *Soci benemeriti*: coloro che attraverso prestazione d'opera gratuita, contributi economici o donazioni di beni contribuiscono al funzionamento e alla vita dell'Associazione e che vengono riconosciuti tali dal Consiglio Direttivo a voti unanimi.
- *Soci onorari*: sono enti, associazioni, istituti, persone fisiche o giuridiche di prestigio e di particolare statura morale che favoriscono in vario modo lo sviluppo e l'opera dell'Associazione o che contribuiscono alle ini-

ziative con erogazioni o collaborazioni straordinarie. I soci onorari non possono ricoprire cariche sociali, salvo eccezioni stabilite dal Consiglio Direttivo. Vengono riconosciuti tali dal Consiglio Direttivo a voti unanimi.

Il diritto di voto spetta a tutti i soci.

#### **Art.7) Perdita della qualifica di socio**

La qualifica di socio si perde:

- per decesso;
- per rinuncia scritta che ha efficacia dal momento della sua presentazione al Consiglio Direttivo. Chi recede dalla qualifica di socio non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione;
- per esclusione in seguito a persistente inosservanza delle norme statutarie e in particolare di quanto previsto all'art 5 del presente Statuto. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo;
- per radiazione del socio per morosità. La morosità verrà stabilito dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei soci che risultino inadempienti, anche dopo richiamo, al versamento della quota associativa o di ingresso oppure omettano il versamento della quota associativa per almeno due anni.

#### **Art. 8) Diritti e doveri dei soci**

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e di volontariato ma impegna gli aderenti :

- al rispetto dello Statuto e dell'atto costitutivo in ogni sua parte;
- a ottemperare alle prescrizioni degli organi sociali;
- al versamento delle quote associative, alle scadenze fissate, per l'importo che sarà determinato annualmente dall'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo;
- a non svalutare o comunque compromettere, con la propria azione, la dignità di socio e quella dell'Associazione;
- a osservare le norme del presente Statuto, delle deliberazioni associative, nonché degli eventuali regolamenti che dovessero essere adottati dall'Associazione.

L'adesione comporta il diritto di partecipare alla gestione dell'Associazione attraverso l'esercizio del diritto di voto.

#### **Art. 9) Quote di ammissione e quote sociali.**

Le quote di ammissione e le quote sociali, i termini di pagamento e le relative modalità verranno fissate di anno in anno dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 10) Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- a) Assemblea dei soci
- b) Presidente

c) Consiglio Direttivo

Nessuna carica è retribuita. Non possono essere costituiti rapporti di lavoro subordinato o autonomo di qualsiasi genere tra l'Associazione e i propri aderenti.

#### **Art.11) Assemblea ordinaria**

L'Assemblea ordinaria degli associati si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l'anno per:

- discutere e deliberare sulla rendicontazione economico-finanziaria;
- discutere e approvare il programma annuale formulato dal Consiglio Direttivo;
- fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'adeguamento delle quote sociali;
- approvare i regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo;
- eleggere il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- stabilire la composizione numerica del Consiglio Direttivo.

#### **Art.12) Assemblea straordinaria**

L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria su richiesta di un terzo degli associati o di almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo o per decisione del Presidente ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessità. La convocazione verrà effettuata con le modalità indicate nel successivo art.13.

All'Assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- deliberare lo scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto per la quale è richiesto il parere favorevole del 66% dei componenti dell'Associazione.

#### **Art.13) Convocazione dell'Assemblea**

L'Assemblea, composta da soci fondatori, ordinari, sostenitori, benemeriti e onorari, è convocata dal Presidente.

L'Assemblea è convocata con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo rispetto la data prevista tramite telefax, e-mail o lettera semplice, nonché affissione nella sede sociale. In situazioni di urgenza i tempi di preavviso sono ridotti tre giorni e la convocazione verrà effettuata tramite fonogramma, telefax o e-mail. Essa deve contenere indicazioni precise sugli argomenti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione.

In caso dimissioni della maggioranza dei componenti del

Consiglio Direttivo l'Assemblea ordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni a cura del Presidente, anche se dimissionario, o dallo stesso Consiglio Direttivo.

#### **Art.14) Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza dal componente più anziano del Consiglio Direttivo, con esclusione del Direttore.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati iscritti presenti.

La riunione in seconda convocazione può aver luogo non meno di un'ora dopo quella fissata dalla prima convocazione e non oltre il giorno successivo alla stessa.

Le deliberazioni sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, con il raggiungimento della metà più uno dei voti espressi.

Le votazioni avvengono con le modalità stabilite di volta in volta dall'Assemblea e ogni associato ha diritto a un solo voto.

Ciascun socio può farsi rappresentare mediante delega da una persona di sua fiducia che non sia componente del Consiglio Direttivo. Nessun socio può essere portatore di più di una delega.

Di ogni riunione dell'Assemblea deve essere redatto un verbale su apposito registro, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

#### **Art.15) Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando lo richiedano almeno tre suoi membri.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti compreso il Presidente.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- formulare il programma annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predisporre le relazioni da presentare all'Assemblea sull'attività svolta;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre annualmente la rendicontazione economico-finanziaria;
- deliberare l'accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie;
- proporre all'approvazione dell'Assemblea il regolamento interno o modifiche allo Statuto;
- altre deliberazioni non riservate a organi specifici dell'Associazione;

- acquistare, vendere, permutare beni immobili, mobili soggetti a registrazione e mobili, stipulare mutui e tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- nominare e revocare il Direttore, definire i criteri per l'assunzione del personale ed emanare ogni provvedimento riguardante il personale;
- proporre all'Assemblea l'ammontare delle quote associative e determinare le modalità di versamento;
- nominare i soci onorari e benemeriti, deliberare sulla domanda di ammissione dei soci ordinari e stabilire l'importo minimo del contributo che devono versare i soci sostenitori, deliberare l'esclusione dei soci ai sensi dell'art.7 lettere a),b) e c);
- svolgere tutte le attività necessarie e funzionali alla gestione sociale;
- può nominare, fatte salve le disposizioni normative in materia, uno o più revisori dei conti.

#### **Art.16) Composizione e durata del Consiglio Direttivo**

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque a un massimo di undici membri compreso il Presidente, a seconda delle determinazioni dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo deve essere composto per almeno il 50% da rappresentanti delle istituzioni scolastiche associate ed eletti dall'Assemblea, escludendo dal computo il Presidente.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo o dell'eventuale Commissario Straordinario, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli adempimenti di ordinaria amministrazione.

Si considera dimissionario l'intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari la metà più uno dei consiglieri.

#### **Art.17) Presidente**

Il Presidente è eletto dall'Assemblea fra i soci e può essere scelto dall'Associazione fra persone di provata esperienza e competenza negli ambiti culturali e scientifici di pertinenza del Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno, dura in carica un triennio e comunque fino all'assemblea ordinaria che precede il rinnovo delle cariche sociali ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione; presiede e convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali; ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti assicurando lo sviluppo organico e unitario

dell'attività dell'Associazione.

Il Presidente sovrintende la gestione amministrativa ed economica dell'Associazione di cui firma gli atti.

In caso di assenza, impedimento o decadenza il Presidente viene sostituito dal membro più anziano in età in seno al Consiglio Direttivo, con esclusione del Direttore.

#### **Art. 18) Direttore**

Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo tra persone competenti e di comprovata capacità organizzativa ed esperienza nei settori che caratterizzano l'attività del Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno.

Il Direttore resta in carica tre anni ed è rinominabile. Il Direttore programma e coordina, sulla base degli indirizzi del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, l'attività didattica, di formazione, di sperimentazione, di ricerca e di elaborazione di programmi e progetti collegati, direttamente svolta dal Laboratorio o che si svolge presso il Laboratorio e che fa riferimento al Laboratorio.

Ha la responsabilità della organizzazione, dispone l'utilizzazione del personale docente e non docente a disposizione del Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno, dispone altresì l'utilizzazione dei laboratori e delle attrezzature. Propone piani d'acquisto di attrezzature e di materiale scientifico, cura i rapporti operativi con istituzioni, istituti di credito, enti di ricerca per la realizzazione di programmi e progetti deliberati dal Consiglio Direttivo. Predispone la bozza della rendicontazione economico-finanziaria.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo ed esprime parere consultivo obbligatorio sulle deliberazioni.

#### **Art. 19) Comitato Scientifico**

Il Comitato Scientifico è composto da cinque membri ed è nominato dal Consiglio Direttivo, che ne individua il Presidente e ne determina, attraverso apposito regolamento, la durata della carica e i compiti .

#### **Art.20) Regolamenti**

Spetta al Consiglio Direttivo la predisposizione e l'approvazione dei regolamenti esecutivi per il funzionamento dell'Associazione in tutte le sue articolazioni operative, consultive, tecniche e scientifiche. I regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo sono soggetti al parere obbligatorio dell'Assemblea.

#### **Art.21) Patrimonio ed entrate dell'Associazione**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;



- Fondo Sociale liberamente versato da quanti contribuiscono irrevocabilmente a tale titolo;

- entrate di altra natura consentite dalla legge  
Per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività l'Associazione trae le risorse economiche dalle seguenti entrate:

a) Contributi

- contributi e quote associative degli associati;
- contributi annuali dei soci sostenitori, benemeriti e onorari;
- contributi da privati;
- contributi da organizzazioni nazionali e internazionali

b) Attività istituzionali

- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- rimborsi derivanti da convenzioni

c) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali secondo le previsioni del D.M. 25/05/1995

c) Altri proventi

- donazioni e lasciti testamentari
- redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione.

Tutte le predette entrate costituiscono patrimonio dell'Associazione, insieme alle contribuzioni dei soci fondatori all'atto della costituzione della medesima.

Gli associati non possono vantare diritti su quanto versato all'Associazione né sul patrimonio della stessa.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale l'Associazione potrà effettuare compravendite e permuta di beni immobili e mobili registrati, stipulare mutui e compiere ogni altra operazione di carattere economico purché confacente agli scopi e alle finalità dell'Associazione.

**Art.22) Scritture contabili**

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo nonché il libro dei soci dell'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili dal socio che ne faccia richiesta con motivata istanza.

**Art.23) Rendicontazione economico-finanziaria**

Le rendicontazioni economico-finanziarie preventive e consuntive debbono essere depositate presso la sede dell'Associazione almeno venti giorni prima della convocazione dell'Assemblea ordinaria.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare e la rendicontazione economico-finanziaria consuntiva deve essere sottoposta all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

La rendicontazione economico-finanziaria, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione con distinzione tra quella attinente l'attività istituzionale e quella relativa alle altre attività direttamente connesse, deve contenere una descrizione sintetica dei beni, dei contributi e dei lasciti ricevuti.

#### **Art.24) Raccolta pubblica di fondi**

Indipendentemente dalla redazione della rendicontazione economico-finanziaria annuale, l'Associazione redige, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un'apposita e separata rendicontazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. In essa devono risultare, in modo chiaro e trasparente, anche a mezzo di dettagliata relazione illustrativa, le entrate e le uscite riguardanti ciascuna attività occasionale di raccolta pubblica di fondi.

#### **Art. 25) Rendicontazione sociale (relazione di missione)**

Entro il termine di cui all'art. 23 (Rendicontazione economico-finanziaria) l'Associazione deve predisporre la rendicontazione sociale dalla quale devono emergere le seguenti informazioni:

- introduzione-metodologia adottata per la redazione della rendicontazione sociale;
- informazioni generali sull'Associazione e sugli amministratori;
- struttura, governo e amministrazione dell'Associazione;
- obiettivi e attività;
- esame della situazione finanziaria;
- altre informazioni opzionabili.

#### **Art.26) Avanzi di gestione**

E' vietato distribuire ai soci e a chiunque altro, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento abbiano finalità istituzionali affini.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

L'Associazione, con l'approvazione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, può costituire un fondo patrimoniale per sovvenire a eventuali perdite degli esercizi successivi. Può costituire un accantonamento di fondi in previsione della manutenzione di eventuali immobili acquistati, presi in locazione o comodato.

**Art.27) Scioglimento e liquidazione**

Nel caso di cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, per cause previste dal Codice Civile, lo scioglimento dell'Associazione sarà deciso dall'Assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali compensi.

I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello Statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del Codice Civile.

Qualora nel corso della vita dell'Associazione questa abbia usufruito di strutture immobiliari altrui concesse a qualsiasi titolo, queste devono essere restituite ai proprietari nelle condizioni in cui furono concesse, salvo il normale deterioramento d'uso.

**Art.28) Controversie**

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà con equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti. In mancanza di accordo sulla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Perugia.

**Art.29) Norme transitorie**

Il Presidente e il Consiglio Direttivo del Consorzio Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno, trasformatosi in Associazione Laboratorio di Scienze Sperimentali con l'atto che sancisce l'attuale Statuto, rimarranno in carica fino alla scadenza prevista per il Presidente.

**Art.30) Norme di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia specifica.

Firmato:Maurizio Renzini - Maria Luigia Fino (sigillo)

(Statuto modificato con delibera dell'Assemblea dei soci dell'Associazione *Laboratorio di Scienze Sperimentali* in data 28 agosto 2014 e con successiva variazione della denominazione in data 26 gennaio 2015)